

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE - ORIGINALE

OGGETTO: Annullamento d'ufficio ex art. 21 octies e nonies l.241/1990 della deliberazione della Giunta Municipale N°48 del 16/5/2017.

			P	A
PAGANO	SALVATORE	Sindaco	X	
DIBENEDETTO	SALVATORE	Assessore	X	
DIBENEDETTO	GAETANO	"	X	
SCOLLO	MARIA GRAZIA	"		X

L'anno duemiladiciassette addì **sette** del mese di **Luglio** alle ore 18,00 e ss
nella Residenza Municipale a seguito di regolare invito, si è riunita la Giunta Municipale.
Accertata la sussistenza del numero legale assume la Presidenza il
Sindaco Dott. Pagano Salvatore con l'assistenza dal Segretario Comunale
Dott. Luca Rosso.

COMUNE DI MONTEROSSO ALMO
(Provincia di Ragusa)

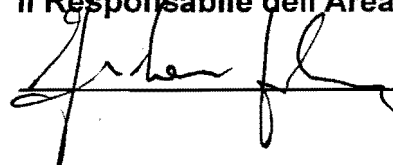
PROPOSTA PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Area Affari Generali ed Attività Produttive

Ufficio Proponente: _____

OGGETTO: ANNULLAMENTO D'UFFICIO EX ART. 21 OCTIES
ENONIES L. 241/1990 DELLA DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 68 DEL 16/05/2014

Il Responsabile dell'Area



LA GIUNTA MUNICIPALE

Esaminata la proposta del Responsabile dell'area Affari Generali, avente ad oggetto." Annullamento d'ufficio ex art. 21 octies e nonies l.241/1990 della deliberazione della Giunta Municipale N°48 del 16/5/2017 ." ,facente parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ritenuto opportuno provvedere con urgenza:

Visto il decreto sindacale N°30/2017 con il quale il Dott.Iucolano Salvatore è stato confermato Responsabile dell'Area Affari Generali;

Visto il Regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs 267 /2000 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. ;

Visto il Vigente Statuto Comunale

Visti i pareri favorevoli unanimi espressi nelle forme previste dalla legge

Con voti unanimi espressi nelle forme previste dalla legge

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta nel testo allegata alla presente di cui costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI MONTEROSSO ALMO

Provincia di Ragusa

Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive



proposta di delibera

Oggetto: annullamento d'ufficio ex artt. 21 octies e nonies l. 241/1990 della deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 16/05/2017.

VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 48 del 16/05/2017, avente ad oggetto la concessione in comodato d'uso dei locali posti al 1° piano di Palazzo Cocuzza – approvazione schema di convenzione;

VISTA la Proposta di Delibera, registrata al protocollo n. 3820 del 23/05/2017, a firma del Vice Segretario Comunale - Responsabile Area AA.GG. – SUAP – Attività Produttive, avente ad oggetto il ritiro in autotutela della delibera della Giunta Municipale n. 48 del 16/05/2017;

VISTO l'art. 3 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 s.m.i. che detta le disposizioni per i provvedimenti amministrativi: *Motivazione del provvedimento*

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto comunicato o notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

VISTO l'art. 32 comma 1 della legge n. 383 del 07/12/2000 (disciplina delle associazioni di promozione sociale), secondo cui "... i Comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati a fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali e regionali ...";

VISTO l'art. 30 comma 1 della legge n. 383 citata, secondo cui "... i Comuni possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nei registri di cui all'art. 7, per lo svolgimento delle attività previste dallo statuto verso i terzi";

VISTO l'art. 21-octies (Annullabilità del provvedimento) della legge n. 241/1990:

1. *È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.*

2. *Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento*

amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

VISTO L'Art. 21-nonies (Annullamento d'ufficio) della legge n. 241/1990:

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

(comma modificato dall'art. 25, comma 1, lettera b-quater), legge n. 164 del 2014, poi dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole.

2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. (comma aggiunto dall'art. 6, comma 1, legge n. 124 del 2015)

VISTO il regolamento per l'uso da parte di terzi di beni immobili di proprietà o nella disponibilità del Comune (in seguito anche regolamento comunale) approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 29/12/2000, al tempo vigente in virtù del principio tempus regit actum;

PREMESSO che:

- in data 11 giugno 2017 è stato rinnovato il Consiglio Comunale a seguito di nuove elezioni;
- in data 19 giugno 2017, giusta decreto sindacale n. 33, è stata nominata la nuova Giunta Municipale;

CONSIDERATO che la nuova Giunta Municipale, a seguito di una attività ricognitiva e di passaggio di consegne, ha riscontrato ictu oculi delle gravi illegittimità nella delibera n. 48 del 16/05/2017 a partire dalla stessa data, e cioè a pochi giorni dallo scadere del mandato elettorale è stata rilasciata la concessione a titolo gratuito di un bene comunale di grande valore storico-artistico per il Comune di Monterosso Almo; tra l'altro lo stesso Vice Segretario Comunale con la proposta citata in premessa registrata al protocollo n. 3820 del 23/05/2017 aveva sollevato forti dubbi e perplessità, ma la Giunta allora in carica non si è pronunciata sulla stessa;

CONSIDERATO che ricorrono i seguenti vizi di illegittimità:

- in primis la richiesta di concessione avanzata dall'Associazione culturale "L'Arte in Concerto" è priva della data, e cioè manca uno degli elementi essenziali ai fini della collocazione temporale della stessa;
- in secondo luogo tale domanda non risulta registrata al protocollo dell'Ente, ovvero contrasta con le basilari norme sul procedimento amministrativo, in quanto il corretto iter procedimentale presuppone la registrazione al protocollo;
- violazione degli artt. 14 ss del regolamento comunale, più in particolare:

> tali norme disciplinano la concessione di beni immobili in uso continuativo, rectius ad uso non-temporaneo, e prevedono che la concessione venga rilasciata mediante pubblico incanto o licitazione privata, e cioè mediante l'utilizzo di procedure ad evidenza pubblica, al fine di garantire i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, favor participationis e pubblicità; nel caso de quo non è stata attivata alcuna procedura ad evidenza pubblica, e cioè non esiste un bando di gara o una manifestazione di interesse et similia; in pratica la concessione è stata rilasciata in totale spregio alle norme regolamentari e ai principi di evidenza pubblica;

> dal tenore letterale degli artt. 14 ss regolamento cit. si evince che la concessione di beni immobili ad uso continuativo non possa essere a titolo gratuito: infatti tra i criteri di affidamento il "prezzo" risulta essere il più determinante (cfr. art. 14 comma 2); l'art. 16 comma 1 lettera c) fa riferimento addirittura ad un canone o ad un corrispettivo che debba essere contenuto nell'atto di aggiudicazione; l'art. 19 disciplina la misura e la corresponsione del canone;

> violazione dell'art. 15 del citato regolamento comunale "trattativa privata per la concessione": tale strumento riveste carattere eccezionale, in quanto un suo uso distorto potrebbe portare a vere e proprie scelte arbitrarie; il legislatore nel tempo ha ridimensionato questo strumento riconducendolo nell'alveo della odierna procedura negoziata senza pubblicazione del bando; il regolamento comunale è alquanto datato e per ciò stesso, in virtù del c.d. rinvio dinamico, va disapplicato ogni qualvolta sia in contrasto con le vigenti norme ad evidenza pubblica e con i principi di matrice comunitaria in materia; nel caso in esame, come anche evidenziato sopra, manca una procedura ad evidenza pubblica, in quanto il Comune non ha pubblicato alcun bando e, quindi, non possono ricorrere i presupposti per l'applicazione della trattativa privata;

> violazione dell'art. 3 citato della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991 s.m.i.: la delibera della Giunta Municipale n. 48 del 16/05/2017 risulta carente sotto l'aspetto della motivazione: fatta una premessa in cui si richiamano lo sviluppo culturale e la tutela del patrimonio storico-artistico, come valori costituzionalmente rilevanti, nonché gli obiettivi che la precedente Amministrazione si prefiggeva di raggiungere nell'ambito della cultura e della musica, il provvedimento de quo nulla dice sulle modalità di scelta del concessionario, limitandosi ad affermare, tra i c.d. "considerata", che costituiscono la motivazione di un provvedimento amministrativo, che la Associazione culturale L'Arte in Concerto "risulta avere scopi e finalità pienamente consoni alla promozione dello sviluppo economico, culturale, turistico e ricreativo della comunità promosso da questa Amministrazione".

In pratica il provvedimento non spiega le ragioni di fatto e di diritto che hanno portato l'Amministrazione precedente a scegliere quella associazione culturale e non altre, sulla base di quale procedura sia avvenuta la scelta e, soprattutto, non si rinviene agli atti del Comune una pratica istruttoria.

> vizio di incompetenza: dalla lettura della delibera n. 48 cit. non si comprende chi sia l'organo proponente e l'Area di provenienza: a pagina 3 risulta proponente lo stesso Sindaco e in calce è stata apposta una firma illeggibile di un Responsabile di Area; così pure in calce alla proposta è stata apposta una sigla che non consente di risalire all'autore della stessa; il regolamento comunale, seppur in relazione alle concessioni dei beni in uso temporaneo, prevede che le domande debbano essere indirizzate al Sindaco, ma non che lo stesso Sindaco possa esserne il proponente. Il regolamento prevede infatti la nomina di un Responsabile del procedimento da parte del Capo Settore competente per materia e descrive l'iter procedimentale che porterà all'istruttoria della pratica.

Il regolamento comunale non è neanche citato nella delibera n. 48 de qua. In pratica la precedente Giunta Municipale non ha assolutamente tenuto conto delle previsioni regolamentari.

> violazione del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo dalle funzioni gestionali – eccesso di potere: nel preambolo della predetta delibera n. 48, la Giunta Municipale qualifica la stessa delibera come “mero atto di indirizzo”!!! ergo da una parte si avrebbe un mero atto di indirizzo e dall'altra parte si delibera di rilasciare una concessione in comodato d'uso gratuito di beni immobili. Non vi è chi non veda come nel caso in esame ricorra la figura sintomatica dell'eccesso di potere in termini di illogicità o contraddittorietà dell'atto, in quanto la motivazione dell'atto è illogica e contrastante con il preambolo dello stesso.

> violazione di legge in relazione alla declaratoria dell'urgenza. Nel corpo della predetta delibera n. 48 non si estrinsecano e si comprendono le ragioni di provvedere con urgenza così come indicato nello stesso preambolo del provvedimento. Non si può non sottacere che a monte del rilascio della concessione de qua manca una procedura ad evidenza pubblica.

> violazione di legge per mancanza dei requisiti richiesti dagli artt. 30 comma 1 e 32 comma 1 l. 383/2000, in particolare l'Associazione culturale concessionaria non risulta iscritta negli appositi registri.

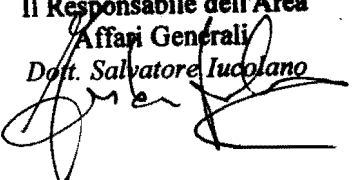
RILEVATO che l'odierna Amministrazione non versa in situazioni di contrasto e/o di conflitti di interessi con l'Associazione culturale concessionaria; il Comune manifesta già in tale sede la propria disponibilità a continuare a collaborare con la stessa e con tutte le altre associazioni culturali che facciano richiesta dei locali comunali, nel rispetto delle norme di legge e regolamentari;

PROPONE

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,

- di annullare d'ufficio ex artt. 21 octies e nonies l. 241/1990 la delibera della Giunta Municipale n. 48 del 16/05/2017;
- di dare mandato al Responsabile dell'Area Affari Generali al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenziali per rientrare nel possesso dell'immobile posto al I° Piano di Palazzo Cocuzza;
- di comunicare il presente atto alla Associazione Culturale “L'Arte in Concerto”;
- di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di rientrare al più presto nel possesso del bene immobile.

**Il Responsabile dell'Area
Affari Generali
Dott. Salvatore Lucolano**



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell'art.151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

SI ATTESTA

Che l'impegno di spesa previsto dalla presente proposta, trova copertura finanziaria all'intervento _____

Cap. _____ del Bilancio _____

Li _____

IL RESP. AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.12 della L.R. 30/2000

SI ESPRIME

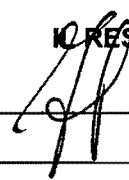
a) ai fini della regolarità tecnica:

☒ Parere favorevole

☐ Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE



a) ai fini della regolarità contabile:

☐ Parere favorevole

☐ Parere contrario _____

Li _____

IL RESPONSABILE

Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

L'ASSESSORE ANZIANO
Dibenedetto Salvatore

IL PRESIDENTE
Pagano Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luca Rosso

Reg. Albo n° _____ 2017

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal
al

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Monterosso Almo Li _____

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

☐ Decorsi dieci giorni dalla data d'inizio pubblicazione all'albo e nel portale informatico, nelle forme di Legge, non essendo soggetta a controllo preventivo di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 12 primo comma della L.R. 3.12.1991 n°44 e dell'art. 4 della L.R. 23 del 05/7/1997

☐ E' stata dichiarata immediatamente esecutiva art.12 o 16 L.R. 44/91 e ss.mm.e ii.;

Monterosso Almo, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

o Atto trasmesso per l'esecuzione all'ufficio..... in data.....

Monterosso Almo Li

IL Responsabile del Servizio